

Disciplina della navigazione e della gestione demaniale sui laghi della Provincia di Terni

1 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA NAVIGAZIONE

1.1 Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la navigazione nelle acque interne della provincia di Terni e dispone norme in materia di demanio della navigazione interna.

1.2 Definizioni

1. Nel presente regolamento:

- «unità nautica»: è qualsiasi nave, motoscafo, galleggiante, impianto galleggiante, unità da diporto ed in generale qualsiasi costruzione usata o capace di essere usata come mezzo di trasporto sulla superficie dell'acqua o sotto di essa;
- «impianto galleggiante»: è un mezzo galleggiante quali una draga, un pontone fornito d'installazioni per i lavori in acqua;
- «installazione galleggiante»: sono tutte le installazioni galleggianti che normalmente non sono destinate a spostarsi.;
- Unità da traffico: sono tutte le unità che non sono dedicate ad attività da diporto o da pesca. Ad esempio, si definiscono da traffico, le unità adibite al trasporto passeggeri, al trasporto merci, conto proprio ecc.
- «unità da diporto»: è unità nautica utilizzata per scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro. (Direttiva 94/25/CE emendata dalla Direttiva 2003/44/CE recepita con DL 14 Agosto 1996 n. 436, Legge 5 Ottobre 1999 n.478, D.L. 18 Luglio 2005 n.171-Codice sulla nautica da diporto, « Norme sulla navigazione da diporto » e successive integrazioni e modificazioni);
- «natante da diporto»: è una unità da diporto avente lunghezza non superiore a metri 10;
- «lunghezza» e «larghezza» dell'unità nautica: indicano la lunghezza e la larghezza dello scafo, come definite dalle norme armonizzate ISO 8666.
- «demanio della navigazione interna»: consiste nella superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali, nelle aree prospicienti a terra con le relative pertinenze, intendendo per tali aree, strutture, fabbricati ed ogni quant'altro è necessariamente funzionale all'esercizio di un uso demaniale;
- «demanio idroviario»: è il demanio posto sulle aste fluviali naturali o artificiali con primario uso strumentale della navigazione o ad essa pertinente ed in particolare il demanio portuale sito su tali aste;
- «autorità demaniale»: è l'ente preposto alla amministrazione del demanio, sia per quanto concerne i beni che gli usi e le attività che possano interessare il demanio (bene e suo uso sono strettamente connessi);
- «concessioni maggiori»: sono quelle relative ad utilizzazioni con interventi suscettibili di modificare in modo incisivo nello spazio o esteso nel tempo o nello spazio i beni demaniali e l'ambiente collegato (es.: opere infrastrutturali, manutenzioni straordinarie o adeguamenti funzionali di opere importanti; concessioni di aree che per l'ampiezza dell'area

o la durata della richiesta, a giudizio dell'autorità demaniale, alterino l'equilibrio degli usi demaniali della collettività interessata);

- «concessioni minori»: sono riferite a interventi ed usi che non incidono permanentemente sull'ambiente, sono facilmente eliminabili e interessano aree o spazi ridotti;
- «concessioni temporanee»: sono finalizzate ad uso esclusivo per periodi molto brevi e non comportano alterazione dei luoghi;

1. 3 Norme di riferimento

Codice della navigazione

Regolamento della navigazione interna

Norme e Codici sulla nautica da diporto

1. 4 Registro delle navi minori e dei galleggianti.

1. La provincia cura la tenuta dei registri d'iscrizione delle navi minori e dei galleggianti (R.N.M.G.), in conformità con le disposizioni recate dal Codice della Navigazione e dal Regolamento della Navigazione Interna.

1. 5 Ammissione alla navigazione

1. Sono ammesse alla navigazione le unità nautiche iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti ed abilitate nelle forme previste dal codice.

2. Ai fini dell'iscrizione nei registri predetti deve essere presentata alla Provincia apposita domanda, corredata dalla seguente documentazione:

- Titolo di proprietà dell'unità autenticato e registrato (se in lingua straniera deve essere tradotto in lingua italiana da un perito traduttore);
- Documenti tecnici redatti da un "Tecnico riconosciuto" ai fini del rilascio del Certificato di Stazza (in 4 copie) e del Certificato Idoneità o Navigabilità;
- Dichiarazione circa la destinazione che si intende dare all'unità ;
- Certificato C.C.I.A.A. della società proprietaria o se trattasi di persona fisica ,certificato di residenza e cittadinanza o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- attestazione del pagamento di € 62,00 sul c/c postale n. 11424058 intestato alla Provincia di Terni o mediante versamento alla sezione provinciale di tesoreria della Provincia di Terni – (causale: Iscrizione RNMG- diritti)
- N.1 marca da bollo da € 14,62 da apporre sulla licenza di navigazione.
- N.4 marche da bollo da € 14,62 cadauna da apporre sul Certificato di Stazza

1. 6 Licenza delle navi e dei galleggianti.

1. La licenza delle navi e dei galleggianti è conforme al modello approvato dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti

2. Sulla licenza, oltre alle indicazioni stabilite dall'articolo 153 del codice, sono riportate le seguenti annotazioni:

- 1) la data di armamento e quella del disarmo;
- 2) il nome dell'armatore, ove questi sia diverso dal proprietario;
- 3) il porto di attracco normale;
- 4) gli estremi della concessione o dell'autorizzazione al trasporto o al rimorchio;
- 5) il nome del rappresentante dell'armatore designato ai sensi dell'articolo 267 del codice;
- 6) la prescritta consistenza minima dell'equipaggio con l'elenco delle persone componenti l'equipaggio stesso e l'indicazione del titolo professionale e della qualifica. Nella licenza delle navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate si annotano inoltre;
- 7) i contratti di assicurazione della unità nautica;

- 8) le visite di un Tecnico o di un Ente tecnico riconosciuto per l'accertamento della navigabilità; nel caso di unità adibite a servizi pubblici di linea e non per trasporto di persone le predette visite possono essere eseguite solo da un Ente tecnico riconosciuto
 - 9) il pagamento dei diritti previsti;
 - 10) le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti.
3. La licenza di navigazione non abilita a navigare in assenza dei titoli richiesti per la condotta dello specifico tipo di unità e dei Certificati di Idoneità /Navigabilità rilasciati dalla Provincia.
4. In mancanza di alcuni dei documenti prescritti (Titolo di proprietà , Documenti tecnici ecc.) può essere rilasciata, a domanda, una licenza provvisoria di validità non superiore a sei mesi. La licenza provvisoria è conforme al modello approvato dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti e contiene le seguenti indicazioni:
- 1) il nome, tipo e stazza, ufficio d'iscrizione;
 - 2) nome del proprietario e dell'armatore;
 - 3) durata della sua validità;
 - 4) motivo del rilascio;
 - 5) la prescritta consistenza minima dell'equipaggio con l'elenco delle persone componenti l'equipaggio stesso e l'indicazione delle qualifiche.

1. 7 Visto annuale sulla licenza.

1. La licenza deve essere sottoposta, entro il primo trimestre di ogni anno, al visto di convalida da parte dell'autorità di navigazione interna che l'ha rilasciata.

1. 8 Segni d'individuazione sullo scafo.

1. Il numero d'iscrizione delle navi e dei galleggianti deve essere segnato in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa, e deve essere preceduto dalla sigla dell'ufficio di iscrizione.
2. Il nome dell'unità deve essere segnato sulla superficie esterna della poppa;
3. Le unità nautiche iscritte nei registri di cui all'articolo 1.4 ed adibite al servizio di linea espongono la bandiera nazionale.

1. 9 Obbligo del certificato di classe, di navigabilità o d'idoneità.

1. Le navi che imprendono la navigazione oltre che della licenza, devono essere provviste dei seguenti documenti, in corso di validità:
 - a) certificato di classe o Navigabilità, rilasciato da un Ente tecnico riconosciuto , se sono unità adibite a servizi pubblici per trasporto di persone, di linea e non di linea;
 - b) certificato di navigabilità, rilasciato dalla Provincia, se sono navi a propulsione meccanica non comprese tra quelle di cui alla lettera a) di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate.
 - c) certificato d'idoneità rilasciato dalla Provincia, se sono unità di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate non comprese tra quelle di cui alla lettera a)

1. 10 Perdita di validità dei certificati.

1. I certificati di classe, di navigabilità e di idoneità perdono la validità quando la unità nautica, a giudizio dell'autorità che ha rilasciato i detti certificati, sia stata adibita a uso diverso da quello indicato nella licenza o quando subisca modificazioni che ne alterino le caratteristiche.

1. 11 Convalida dei certificati.

1. I certificati di classe, di navigabilità e di idoneità sono soggetti a convalide periodiche a seguito di visite eseguite da un Ente tecnico riconosciuto o dalla Provincia.

2. I certificati suddetti sono altresì sottoposti a convalida occasionale quando la unità nautica o il galleggiante abbia riportato avarie che ne compromettano l'idoneità alla navigazione o la galleggibilità.
3. Il comandante dell'unità nautica o del galleggiante deve informare la Provincia delle avarie di cui al comma precedente.
4. La Provincia può ordinare in qualunque momento l'ispezione di una unità nautica o di un galleggiante allo scopo di accertare il permanere delle condizioni di navigabilità.

1.12 Periodicità di visita dei certificati di Idoneità e Navigabilità

1. Il Certificato di Idoneità per le unità da traffico < 25 TSL deve essere rinnovato ogni due anni.
2. Il Certificato di Idoneità per le unità da pesca < 25 TSL deve essere rinnovato ogni tre anni.
3. La validità del certificato di **Navigabilità** è assoggettata all'esecuzione delle verifiche riportate nella sottostante tabella

Tipo di visita	Periodicità	Tolleranze (mesi)
Periodica o di rinnovo	Quadriennale (1)	+12
Intermedia scafo e macchine	Biennale (1)	-3 +3

1.13 Servizi pubblici di linea

1. Le concessioni di servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose sono rilasciate previa presentazione di domanda corredata dai seguenti documenti:
 - a) relazione illustrativa sul pubblico interesse del servizio che si chiede di istituire
 - b) progetti relativi ai pontili di imbarco dei passeggeri e ad altri eventuali impianti a terra
 - c) dati tecnici inerenti le unità nautiche utilizzate
 - d) programma d'esercizio
 - e) piano finanziario del servizio

1.14 Servizi pubblici non di linea

1. Nel caso di servizi pubblici non di linea dovrà essere presentato alla Provincia di Terni la sola domanda di concessione per i pontili adibiti all'imbarco e sbarco dei passeggeri, ovvero la documentazione dimostrativa della disponibilità di strutture d'approdo già esistenti.

2. NAVIGAZIONE DA DIPORTO

2.1 Navigazione da diporto

1. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.
2. In relazione alla lunghezza, misurata secondo gli standard armonizzati, le unità da diporto si suddividono in natanti, imbarcazioni e navi da diporto.
3. Si definiscono

Natanti: le unità (sia a vela che a motore) di lunghezza pari o inferiore a 10,00 m.;

Imbarcazioni: le unità (a vela o a motore) di lunghezza compresa tra m. 10,00 e m. 24,00;

Navi: le unità di lunghezza superiore a m. 24,00.

2.2 Documenti da tenere a bordo

1. Le unità da diporto, devono tenere a bordo i seguenti documenti:
 - I natanti a remi e a vela, quando navigano per diporto o in attività di pesca sportiva, devono avere a bordo soltanto i documenti di riconoscimento delle persone imbarcate.

- I natanti a motore, oltre ai documenti di riconoscimento delle persone a bordo, devono avere:
 - il certificato d'uso del motore, sia per i motori fuoribordo che entro bordo. Sul documento sono indicate la potenza del motore in Kw/Cv e la cilindrata per determinare l'eventuale obbligo della patente nautica.
 - la polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni a terzi (limite di garanzia minimo 774.685 euro) per le unità munite di motore di qualsiasi potenza. Il contrassegno del certificato va esposto e posizionato in un punto ben visibile;
 - La patente nautica in corso di validità. La patente è obbligatoria quando la potenza del motore o complessiva dei motori supera i 40,8 CV, pari a 30 KW, o la cilindrata supera i 750 cc. se a carburazione a due tempi, i 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuoribordo, 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, 2.000 cc. se diesel nonché quando la navigazione si svolge ad una distanza superiore alle sei miglia dalla costa;
- 2. Per i natanti costruiti in serie deve essere tenuto a bordo il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità (originale o copia autenticata). Su tale certificato sono indicati: la specie di navigazione cui l'unità è abilitata; la potenza massima (e la massa) del motore installabile a bordo; il numero delle persone trasportabili.

2.3 Revisioni

1. I motori delle unità da diporto sono sottoposti a revisione biennale a decorrere dalla data del rilascio del certificato d'uso del motore.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i titolari di officine specializzate nella motorizzazione nautica rilasciano apposita certificazione su modello predisposto dalla Provincia di Terni, dove attestano anche la conformità dell'apparato propulsore del motore al contenuto del certificato d'uso.
3. Il proprietario dell'imbarcazione è tenuto ad esporre in maniera visibile, il contrassegno rilasciato dalla Provincia di Terni previa presentazione della certificazione di cui al precedente comma 2.

2.4 Natanti minori

1. Per i natanti comunemente denominati Jole, pattini, sandolini, mosconi, e mezzi simili ed i natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, la navigazione è consentita entro i 500 metri dalla riva. I predetti natanti devono essere dotati di almeno un giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo, tranne che si tratti di natanti inaffondabili con apposito ancorante cui aggrapparsi stando in acqua.
2. L'autorità competente per la navigazione sul lago può estendere o ridurre il limite di cui al primo comma, in relazione a particolari condizioni locali.

2.5 Tavole a vela

1. L'uso della tavola a vela (windsurf) è autorizzato solo di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.
2. L'uso della tavola a vela è vietato:
 - a) all'entrata e nelle vicinanze dei porti ed approdi come segnalati dalla Provincia di Terni;
 - b) oltre la distanza di 500 metri dalla riva;
 - c) nelle zone riservate alla balneazione;
3. L'autorità competente per la navigazione sul lago, può estendere o ridurre il limite di cui al precedente punto c), in relazione a particolari condizioni locali.

3 - CONDUZIONE DELLE UNITÀ NAUTICHE

3.1 Titolo Professionale

1. Non si possono comandare o condurre unità nautiche senza aver conseguito il prescritto titolo professionale unitamente, nel caso di trasporto passeggeri, alla qualifica di "autorizzato". Nel caso di

servizi non di linea per il trasporto di passeggeri è inoltre obbligatoria l'iscrizione nel Ruolo dei conducenti.

2. Laddove l'unità nautica impiegata sia una unità da diporto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 18.07.2005 n. 171.

3.2 Comandante dell'unità nautica, responsabile dell'installazione galleggiante.

1. Nessuna unità nautica adibita al trasporto di passeggeri può navigare senza che a bordo vi sia un comandante.

2. Il comandante è responsabile dell'osservanza del presente regolamento, delle norme contenute nel Codice della Navigazione e nel D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 " Approvazione del regolamento per la navigazione interna" e loro successive integrazioni e modificazioni.

3 Ogni persona a bordo è tenuta ad osservare gli ordini che le vengono impartiti dal comandante nell'interesse della sicurezza della navigazione e dell'ordine a bordo.

4 Tutte le installazioni galleggianti devono essere poste sotto l'autorità di un persona che sarà responsabile dell'osservanza del presente regolamento.

3.3 Doveri di precauzione.

1. Nel corso della navigazione devono essere assunte tutte le misure precauzionali necessarie ai fini della sicurezza, in special modo per evitare:

- a) di mettere in pericolo o di molestare le persone;
- b) di causare danni ad altre unità nautiche, alla proprietà altrui, alle rive, alle opere idrauliche o alle installazioni di qualsiasi natura che si trovano in acqua o sulle rive;
- c) di intralciare la navigazione o la pesca;
- d) di inquinare le acque o di alterarne le sue proprietà.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai responsabili delle installazioni galleggianti.

3.4 Carico e numero di persone

1 Nel caso in cui siano indicate le marche di bordo libero, l'unità nautica non deve immergersi oltre il limite inferiore delle marche stesse.

2 Il carico deve essere disposto in modo da non mettere in pericolo la sicurezza dell'unità nautica né da ostacolare la visuale necessaria per la condotta.

3 Le unità nautiche destinate al trasporto passeggeri non devono avere a bordo un numero di passeggeri superiore a quello autorizzato ed indicato nei documenti di bordo.

3.5 Norme di comportamento

1. Le imbarcazioni che procedono a motore hanno l'obbligo di dare la precedenza ai natanti a vela.

2. Tutte le imbarcazioni hanno l'obbligo di dare la precedenza:

- a) all'unità in difficoltà;
- b) all'unità che non governa;
- c) ai mezzi adibiti al pubblico servizio;
- d) all'unità impegnata in operazione di pesca;
- e) all'unità in uscita dai porti.
- f) alle unità impegnate in manifestazioni sportive

3. Le unità a motore o a vela hanno l'obbligo di tenersi a metri 20 dalle unità adibite a pubblico servizio ed osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole di vela.

4. È vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità adibite a pubblico servizio o di ostacolarne la manovra di attracco, nonché interferire nei campi di regata e ostacolare l'unità impegnata in operazioni di pesca professionale

3.6 Incidenti ed assistenza.

1 In caso d'incidente, devono essere assunte tutte le misure necessarie per la protezione o il salvataggio delle persone a bordo.

2 Dopo un incidente di navigazione, ogni persona coinvolta deve tenersi a disposizione affinché possano essere stabilite la sua identità, le caratteristiche della sua unità nautica e la natura della sua partecipazione all'incidente. È considerata come coinvolta in un incidente di navigazione la persona il cui comportamento possa aver contribuito all'incidente stesso.

3.7 Dotazioni di sicurezza

1. Le unità nautiche devono tenere a bordo le seguenti dotazioni di sicurezza,

1. l'ancora;
2. la gaffa;
3. cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo);
4. un salvagente anulare con cima.

4 - PROTEZIONE DELLE ACQUE E DELLE VIE NAVIGABILI

4.1 Utilizzazione della via navigabile

1 La lunghezza, la larghezza, l'altezza, il pescaggio e la velocità dell'unità nautica, devono essere compatibili con le caratteristiche tecniche della via navigabile e delle sue opere idrauliche.

2 Nel caso in cui l'unità nautica danneggi un'opera idraulica, devono essere immediatamente avviate del fatto le autorità competenti.

4.2 Oggetti pericolosi, perdite d'oggetti, ostacoli.

1 E' proibito lasciare debordare dalle unità nautiche e dalle installazioni galleggianti oggetti che compromettano la sicurezza nella via navigabile.

2 Quando una unità nautica o un'installazione galleggiante perde un oggetto che non può essere immediatamente recuperato e può essere pericoloso per la navigazione, il comandante o la persona responsabile dell'installazione galleggiante devono immediatamente avvisare del fatto le autorità competenti.

3 Ove sia avvistato un ostacolo che costituisce intralcio o pericolo per la navigazione deve immediatamente segnalarlo alle autorità competenti.

4.3 Protezione dei segnali della via navigabile.

1. È vietato togliere, modificare, danneggiare o rendere inefficaci i segnali della via navigabile o ormeggiarsi ad essi.

4.4 Protezione delle acque e delle vie navigabili

1 È vietato versare nelle acque sostanze la cui natura possa inquinare o alterarne le proprietà.

2 Se, per negligenza, sostanze pericolose o inquinanti sono cadute o rischiano di cadere in acqua, devono essere avvertite senza indugio le autorità competenti, sempre che non sia in grado egli stesso di evitare il pericolo o l'inquinamento.

3. I rumori, il fumo, i gas di scappamento e gli odori devono essere tenuti nei limiti compatibili ad un perfetto funzionamento di una unità nautica utilizzata secondo le regole.

4.5 Unità nautiche incagliate o affondate.

1 Se una unità nautica è incagliata o affondata e se ne risulti un pericolo per la sicurezza della navigazione, occorre segnalarlo e prendere immediatamente le misure necessarie per evitare il pericolo.

In caso d'impossibilità dovranno essere avvertite senza indugio le Autorità nautiche territorialmente competenti.

Disposizione particolari circa la navigazione di unità nautiche a motore

1. La navigazione di unità nautiche nelle acque interne della Provincia di Terni dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di seguito riportate, fatta eccezione per il lago di Piediluco, secondo quanto previsto al successivo comma 10.
2. Sono ammesse alla navigazione soltanto le imbarcazioni aventi motore con ciclo a quattro tempi della potenza massima di 40 CV
3. Non saranno ammesse alla navigazione le imbarcazioni aventi motore di propulsione del tipo a 2 tempi decorsi due anni dalla data di approvazione del presente regolamento. Tale limite è elevato a cinque anni nel caso di motori costruiti nel rispetto degli standard previsti dalla normativa della Comunità Europea.
4. Non sono ammessi alla navigazione gli scooters acquatici
5. Le disposizioni di cui ai punti 1. 2. del presente articolo non si applicano, per un periodo di anni cinque dalla data di approvazione del presente regolamento, alle motorizzazioni di proprietà dei pescatori professionisti in possesso di regolare licenza di pesca tipo A, per i quali è consentito l'uso di motori del tipo a due tempi fino a una potenza massima KW. 18, compatibilmente con l'unità impiegata.
6. Per tutte le imbarcazioni che si trovino a navigare nelle acque interne è stabilito il limite di velocità massima di 12 nodi (22,2 km/h)
7. Sono esentate dall'osservanza dei precedenti commi tutte le imbarcazioni in servizio pubblico e quelle impiegate nel corso di manifestazioni remiere, per le quali di volta in volta saranno imposte opportune prescrizioni di velocità o di altro genere, rispettivamente in sede di rilascio dell'autorizzazione alla navigazione o alla effettuazione della manifestazione.
8. Sono altresì esentate dall'osservanza di quanto sopra disposto le imbarcazioni fatte navigare a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, da fabbriche costruttrici, concessionari e rivenditori autorizzati di unità da diporto o di motori per la navigazione, da esercenti officine di riparazione ovvero le imbarcazioni impiegate dalle scuole-guida.
9. I soggetti sopra indicati, per detta circolazione in stretta relazione con l'attività svolta, dovranno provvedersi di apposita autorizzazione che la Provincia di Terni rilascia su domanda motivata e documentata, imponendo prescrizioni, anche di orario, per la salvaguardia ambientale.
10. Per quanto attiene il Lago di Piediluco, ferme rimanendo le disposizioni generali recate dal presente Regolamento, la navigazione delle unità nautiche a motore sarà disciplinata con apposito atto regolamentare del Comune di Terni, e degli altri Comuni interessati, adottato ai sensi del successivo punto 5.5. Tale atto regolamentare, in particolare, potrà disporre limiti più restrittivi circa la potenza dei motori, la velocità massima consentita nonché altre misure atte alla piena salvaguardia dell'ambiente lacustre

4.7 Manutenzione e rifornimenti. Scarico di rifiuti

1. Per ridurre al minimo gli effetti dell'inquinamento, è fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le imbarcazioni in circolazione sul lago e tutti gli impianti delle stazioni di servizio.
2. Le operazioni di manutenzione e di rifornimento sono effettuate con idonei mezzi che evitino perdite o spargimento in acqua di olii, carburanti o altre materie inquinanti e devono essere effettuate presso le officine e gli impianti appositamente autorizzati allo scopo.
3. È comunque vietato scaricare in acqua olii lubrificanti, acque di lavaggio e ogni altra sostanza pericolosa o inquinante.

4. In tutto lo specchio d'acqua del lago , nonché su banchine, moli o pontili, è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere di oggetti, di liquidi, di detriti o di altro. I rifiuti solidi e liquidi vanno raccolti eventualmente in appositi contenitori.

Divieto di navigazione

1. Salvo il consuetudinario uso delle cosiddette scese, è vietata la navigazione con qualsiasi tipo di imbarcazione all'interno dei canneti e in una fascia ad essi esterna **di norma non inferiore a metri 20**. Per canneto si intende una zona continua di vegetazione palustre che dalla costa si protende verso il lago.
2. Sono fatti salvi i diritti dei pescatori professionisti e sportivi in possesso di licenza e nell'esercizio delle proprie attività, che dovranno accedere nei canneti solo nei punti prestabiliti e con imbarcazioni a fondo piatto sospinte a remi.

5 DISPOSIZIONI VARIE

5.1 Autorizzazione di manifestazioni

- 1 Le manifestazioni sportive, feste nautiche e altre manifestazioni che interessino le vie navigabili sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione della Provincia.
2. Nei casi in cui lo svolgimento delle manifestazioni richieda la posa di installazioni galleggianti dovrà esser inoltrata alla Provincia apposita richiesta di rilascio di concessione temporanea con dettaglio delle sistemazioni
- 3 L'organizzazione, la sistemazione in sicurezza dei luoghi, la sorveglianza sono a carico degli organizzatori della manifestazione, che risponderanno dei danni eventualmente arrecati dai partecipanti.

5.2 Alaggio, attracco, ormeggio

1. Le operazioni di alaggio, attracco ed ormeggio possono essere effettuate unicamente nelle darsene, nei porti e negli approdi autorizzati dalla Provincia. Nei casi in cui queste strutture siano di uso pubblico, i gestori hanno l'obbligo di tenere un registro, sempre aggiornato e a disposizione del personale di vigilanza, indicante le unità da diporto che fanno uso di dette strutture.

5.3 Transito sui pontili

1. È vietato:
 - tuffarsi dai pontili o da altre strutture di attracco della navigazione pubblica
 - praticare la balneazione negli specchi d'acqua antistanti gli attracchi dei battelli della navigazione pubblica e nelle aree di manovra degli stessi;
 - ostacolare o intralciare in qualsiasi modo il transito pedonale sui pontili;
 - esercitare la pesca con la canna o con qualunque altro attrezzo in modo tale che ciò possa costituire intralcio o pericolo per chi transita sui pontili.

5.4 Deroghe

1. La Provincia può eccezionalmente derogare dall'applicazione integrale delle presenti disposizioni per giustificati motivi.
2. Può costituire motivo di deroga l'acquisita e sperimentata esperienza di esercizio.

5.5 Regolamenti comunali per la Navigazione

1. I Comuni, per i corsi d'acqua che attraversano i centri abitati e per i bacini lacustri di particolare pregio paesaggistico possono adottare specifici regolamenti attenendosi alle direttive contenute nella presente disciplina.
2. I Regolamenti di che trattasi, ai sensi dell'art. 18 della legge 37/1998, devono essere sottoposti all'approvazione della Provincia.

5.6 Vigilanza e Sistema sanzionatorio

1. La vigilanza sull'applicazione delle Disposizioni generali relative alla navigazione è affidata alla Polizia Provinciale e a tutti gli altri Corpi legittimati all'esercizio delle funzioni di vigilanza
2. Per la violazione dei ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste ai punti 2.4 - 3.3 - 3.5 - 4.6 - 4.7 - 4.8 si applica la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 516,00
3. Per la violazione del divieto previsto al punto 5.3 si applica la sanzione amministrativa da € 10,00 a € 103,00
4. Per la violazione dei ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste negli altri punti del presente disciplinare si applicano le sanzioni recate dal Codice della Navigazione.

6 - DIRETTIVE IN MATERIA DI DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

6.1 Concessioni demaniali - Criteri generali

1. Le superfici di competenza del demanio della navigazione interna sono individuate:
 - a. con il criterio idraulico dell'altezza delle piene ordinarie in relazione ai diversi stati d'acqua (magra, piena ordinaria, piena eccezionale), in modo che il livello raggiunto dalle acque 75 volte su cento, è da ritenersi alveo;
 - b. per l'uso demaniale della pertinenza, ogni qualvolta essa è funzionale ad un'utilizzazione pubblica, del lago/fiume/canale, di pubblico e generale interesse.
2. Il rilascio delle concessioni demaniali deve avere finalità di interesse generale. Le zone demaniali devono essere adibite a soddisfare bisogni collettivi o di pubblico interesse quali la navigazione, la pesca, il diporto, la balneazione, la cantieristica ecc. e tale soddisfazione deve avvenire, di norma, attraverso l'uso pubblico indiscriminato. Gli usi delle aree del demanio della navigazione interna devono rispettare le primarie esigenze di regolazione dei bacini lacustri o di tratti di corsi d'acqua ai fini della sicurezza idraulica e della costituzione di riserve idriche.
3. L'occupazione e l'uso di aree e spazi del demanio della navigazione interna in maniera esclusiva è subordinata al rilascio di apposito provvedimento concessorio.
4. Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti direttive si rinvia alle norme dettate dal Codice della navigazione e dai relativi Regolamenti, nonché alla legislazione e ai principi del settore.
5. Nel rilascio delle concessioni si terrà conto dei seguenti criteri:
 - a. rispetto delle rotte della navigazione pubblica, delle entrate ed uscite dei porti e delle vie navigabili in generale;
 - b. rispetto della programmazione urbanistica provinciale e comunale;
 - c. rispetto delle zone di particolare interesse ecologico, naturalistico e paesistico evitando concessioni che possano danneggiare canneti, zone di nidificazione, zone storico monumentali e simili;
 - d. rispetto delle norme istitutive di parchi e riserve naturali nonché dei loro strumenti di regolazione e pianificazione;
 - e. rispetto delle zone di particolare interesse ittico, evitando concessioni che interferiscano con la riproduzione ittica e le attività legate alla pesca professionale e sportiva;
 - f. tutela della fruizione degli spazi dedicati alla pubblica balneazione e del libero transito su aree ed accessi demaniali, tenuto conto della morfologia dei luoghi;
 - g. tutela della fruizione pubblica dei beni demaniali limitrofi allo spazio concesso.
6. In caso di domanda di concessione di più soggetti per la stessa area si valuterà favorevolmente la proposta che permette di garantire maggiormente l'interesse e la fruizione pubblici o in subordine la valorizzazione dell'area nell'interesse generale. Verranno accolte, in ordine preferenza, le istanze presentate:
 - a. da Enti Pubblici per fini di sicurezza pubblica;
 - b. da Enti Pubblici per fini di protezione ambientale in aree vincolate per tali esigenze
 - c. da Enti Pubblici per altri fini di pubblica utilità;
 - d. da enti ed associazioni nautiche, sportive, ambientali, culturali, assistenziali e simili, purché non aventi fini di lucro, rilevabili dai loro statuti e per i quali il Comune attesti che l'uso richiesto in concessione ha positiva rilevanza sociale, sportiva, culturale o ambientale per la collettività; di detta attestazione bisogna dare conto nell'atto concessorio.

6.2 Divieto di subconcessione, trasferibilità, decadenza

1. Il concessionario non può cedere ad altri, neanche parzialmente, il rapporto concessorio.

2. L'affidamento a terzi della gestione dell'attività principale, connessa al bene concesso, costituisce ipotesi eccezionale ed è subordinata a requisiti ben precisi come eccezionalità del caso, temporaneità, relativa limitatezza spaziale del bene demaniale rispetto all'eventuale bene patrimoniale privato cui si trova strettamente vincolato, autorizzazione preventiva dell'autorità concedente.
3. Il trasferimento della concessione per atto tra vivi è vietato senza specifica autorizzazione dell'autorità demaniale. Le concessioni di cui siano titolari persone fisiche sono trasferibili per successione a causa di morte agli eredi; questi ultimi devono dare comunicazione all'autorità demaniale, la quale può recedere dal rapporto se vengono meno aspetti di "fiducia" che sono stati rilevanti al momento della concessione. Nel caso di successione tra enti pubblici, si applicano le norme ed i principi in materia.
4. La decadenza della concessione può essere dichiarata, previa diffida, oltre che per i casi previsti dall'art. 47 R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione» e degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», per mancato pagamento degli oneri concessori e per inadempimento agli specifici obblighi derivanti dal provvedimento concessorio e relativo disciplinare e per ogni altro caso di interesse pubblico previsto dalle leggi vigenti.

6.3 Obblighi del concessionario

1. Il rapporto concessorio si perfeziona con la sottoscrizione del contratto di concessione o disciplinare.
2. Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume tutte le responsabilità per danni derivanti dalle opere realizzate sull'area concessa e per gli usi impropri di tale area. L'autorità demaniale mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo, o in ogni caso dannose per l'uso pubblico del demanio.
3. Il costo degli interventi sostitutivi sarà posto, se del caso, a carico del concessionario.

6.4 Oneri concessori

1. Le concessioni demaniali lacuali sono assoggettate al pagamento di oneri concessori come previsto nelle tabelle allegate alla legge regionale n. 33 del 23 dicembre 2004 e successive modificazioni e integrazioni.

6.5 Procedura di concessione

- Concessioni minori

1. Le concessioni minori non possono essere rilasciate per più di sei anni.
2. La domanda per il rilascio della concessione deve essere presentata in bollo e deve indicare:
 - a. le generalità del richiedente,
 - b. la destinazione prevista per l'area con specifica attenzione all'uso demaniale,
 - c. la durata della concessione richiesta,
 - d. planimetria in scala adeguata con evidenziata la posizione della domanda di concessione rispetto a punti fissi o ad altre concessioni limitrofe già chiaramente posizionate;
 - e. adeguata documentazione fotografica.
 - f. relazione tecnico-descrittiva;
 - g. eventuali documenti attestanti precedenti concessioni e/o autorizzazioni.
3. La domanda deve essere pubblicizzata mediante affissione, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio del Comune dove è situata l'area richiesta in concessione.
4. Le eventuali opposizioni alla domanda di concessione devono pervenire tramite raccomandata RR all'autorità demaniale entro sedici giorni decorrenti dal giorno di inizio della pubblicazione all'Albo pretorio.
5. L'autorità demaniale ha l'obbligo di valutare le opposizioni pervenute dandone conto nella motivazione del provvedimento concessorio. Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata pos-

sono essere presentate entro il termine previsto per la presentazione delle opposizioni e sono parimenti pubblicate ai soli fini della presentazione di eventuali opposizioni.

6. L'autorità demaniale deve acquisire la documentazione atta a certificare:

- a. il rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione e delle rotte della navigazione pubblica;
- b. l'autorizzazione ambientale in base all'art. 151 del D.L.490/1999 qualora l'intervento non ricada tra quelli sub delegati ai comuni ai sensi della vigente legislazione regionale;
- c. il parere idraulico,
- d. la conformità urbanistica;
- e. il rispetto di altri eventuali vincoli esistenti sull'area,
- f. il parere sull'uso demaniale richiesto, espresso dal Comune.

- Concessioni maggiori

1. Le concessioni maggiori, di norma, sono rilasciate per un massimo di 15 anni. La durata sopradetta può essere estesa fino a 30 anni nel caso di project financing o di idoneo piano di ammortamento che dimostri la necessità di un periodo superiore ai 15 anni per permettere la realizzabilità dell'opera.

2. La domanda per il rilascio della concessione deve essere presentata in bollo e deve essere presentata almeno con:

- a. le generalità del richiedente,
- b. la destinazione prevista per l'area con specifica attenzione all'uso demaniale
- c. la durata della concessione richiesta
- d. l'individuazione dell'area o del bene con rilievo asseverato su mappa catastale rilasciata dall'ufficio competente,
- e. eventuali documenti attestanti precedenti concessioni e/o autorizzazioni,
- f. adeguata documentazione fotografica.

3. Nel caso debbano essere realizzate delle opere deve essere allegato progetto preliminare, redatto ai sensi dell'art.16 legge 11.2.1994, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni, che definisca in particolare:

- a. le ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali altre soluzioni possibili anche con riferimento ai profili ambientali,
- b. la compatibilità del sito con l'opera prevista in funzione degli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici ed idraulici,
- c. il calcolo dei parametri e delle verifiche geotecniche dei siti per dimostrare la stabilità delle opere nel tempo,
- d. le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori,
- e. il costo dell'opera, le previsioni temporali di copertura degli investimenti;
- f. schemi grafici con l'individuazione delle caratteristiche ambientali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare,
- g. eventuali documenti attestanti precedenti concessioni e/o autorizzazioni.

4. La domanda deve essere pubblicizzata mediante affissione, per quindici giorni consecutivi, all'Albo pretorio del Comune dove è situata l'area richiesta in concessione. Ai fini legali valgono i termini di pubblicazione all'Albo pretorio comunale.

5. Le eventuali opposizioni devono pervenire, tramite raccomandata RR, all'Autorità demaniale entro trenta giorni decorrenti dal giorno di inizio della pubblicazione all'albo pretorio del Comune interessato.

6. L'autorità demaniale ha l'obbligo di valutare le opposizioni pervenute, dando conto delle valutazioni e scelte effettuate nella motivazione del provvedimento concessorio.

7. Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata devono essere presentate, a pena d'inammissibilità, entro il termine previsto per la presentazione delle opposizioni e dovranno essere valutate congiuntamente.

6.7 Concessioni temporanee

1. Fermi restando i principi generali sopra richiamati, per le concessioni legate a esigenze temporanee (quali giostre, attrazioni e strutture per fiere, sagre o festività o brevi periodi o manifestazioni nautiche), la cui motivazione viene espressa nell'atto di concessione, si potrà derogare dalle procedure di pubblicazione previste per le altre concessioni.
2. Il canone concessorio è proporzionalmente ridotto, tenuto conto del tempo di concessione effettiva.
3. Nel caso in cui le stesse siano richieste da Associazioni Sportive riconosciute la tariffa di concessione calcolata secondo quanto sopra enunciato sarà ridotta nella misura determinata dalla Giunta Regionale.

6.8 Concessioni senza modificazioni

1. Nel caso venga a scadenza una concessione e il precedente titolare richieda una nuova concessione sulle medesime aree, della domanda va data pubblicità nelle forme sopra previste.
2. La domanda in questo caso va presentata, di norma, almeno 180 giorni prima della scadenza della concessione in essere cui si fa riferimento.
3. Nel caso di assenza di variazioni, non va presentata alcuna documentazione, ma nella domanda deve essere contenuta la dichiarazione di non modificazione dello stato dei luoghi e del tipo uso. L'autorità demaniale può richiedere integrazioni motivate della documentazione se ritenuto necessario ai fini del completamento della pratica.

6.9 Rilascio della concessione

1. La concessione è rilasciata o negata con provvedimento motivato espresso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per le concessioni minori e 360 per le maggiori. Il termine sopraddeito viene interrotto dalla richiesta di documentazione e chiarimenti essenziali da parte della P.A.. Decorso inutilmente il doppio dei limiti massimi per l'emissione del provvedimento di rilascio/diniego della concessione da parte dell'autorità demaniale competente, il soggetto richiedente può rivolgersi alla Sede territoriale regionale competente per chiedere un intervento sostitutivo.
2. L'intervento sostitutivo può essere attivato solo previa sollecitazione scritta all'autorità demaniale competente per territorio e successiva inadempienza immotivata.
3. Nel provvedimento di concessione da sottoporre a sottoscrizione sono almeno specificati:
 - a. chiara individuazione del bene oggetto della concessione;
 - b. tipo di utilizzazione-destinazione del bene concesso;
 - c. durata della concessione;
 - d. obblighi di manutenzione del bene e di eventuali aree demaniali circostanti;
 - e. i casi di decadenza o revoca della concessione,
 - f. diritti di accesso pubblico alla battigia e di eventuali transiti diversi, ecc.
 - g. obblighi di diligenza e vigilanza ed eventuali responsabilità, anche verso terzi;
 - h. gli oneri concessori quantificati sulla base della vigente normativa con richiamo espresso alle clausole di revisione automatica previste dalle norme vigenti,
 - i. il diritto di intervenire nell'area in concessione, da parte dell'autorità demaniale, in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o comunque dannose per l'uso pubblico del demanio con rivalsa sul concessionario,
 - j. previsione che alla fine della concessione l'autorità può chiedere la restituzione dell'area sgombera da eventuali strutture (il tutto a spese del concessionario) e che in mancanza la struttura realizzata, in buono stato di conservazione, diventa di proprietà dell'Amministrazione senza pagamento di indennizzi, corrispettivi o simili in favore del concessionario;
 - k. clausola di potere, in capo all'amministrazione demaniale, di risoluzione anticipata del rapporto e, in tale evenienza, eventuale indennizzo al concessionario per il mancato ammortamento dell'investimento iniziale;

- l. gli eventuali altri adempimenti di tipo specifico legati alla singola concessione,
- m. il termine iniziale ed annuale per il versamento degli oneri concessori.
- n. tempi di inizio e termine dei lavori per l'eventuale opera da realizzarsi.
4. Il provvedimento di concessione deve essere sottoscritto dal richiedente per accettazione. Dal momento della sottoscrizione tale provvedimento assume anche valore contrattuale tra le parti. La sottoscrizione può avvenire anche tramite scambio di lettere raccomandate RR.
5. Concluso l'iter di concessione, l'autorità demaniale, ove necessario, immette il concessionario nel possesso delle aree oggetto della concessione, tramite apposito verbale di consegna. Ove l'autorità demaniale non ritenga necessario apposito verbale di consegna, può aggiungere specifica clausola motivata al termine del provvedimento di concessione, con accettazione espressa del concessionario.
6. Ogni concessionario deve apporre sui confini dell'area in concessione apposito cartello pubblicamente visibile riportante l'oggetto e gli estremi della concessione demaniale .
7. La manutenzione del cartello riportante la concessione demaniale è a cura del concessionario. L'autorità demaniale controlla e può intervenire in caso di inadempimento con possibilità di rivalsa delle spese sostenute.

6.10 Campi boa

1. L'autorità demaniale definisce le aree ove concentrare le boe d'ormeggio. In seguito alla delimitazione di tali campi boa, le concessioni per boe d'ormeggio sono rilasciate dall'autorità demaniale preferibilmente all'interno di tali aree per un massimo di 6 anni.
2. Le aree destinate a campi boa devono essere normalmente situate in prossimità di porti e approdi già esistenti.
3. L'autorità demaniale può prevedere la posa preventiva di boe in dette aree rivalendosi sugli ormeggiatori per le spese conseguenti oltre al canone regionale.
4. La costruzione di nuovi porti e approdi o l'ampliamento di strutture esistenti nello stesso territorio comunale, o comunque a distanza inferiore a 1 km, deve comportare la riduzione proporzionale dei campi boa esistenti.
5. Per le concessioni di boe all'interno di campi boa, l'autorità demaniale concedente può utilizzare le procedure di assegnazione degli ormeggi all'interno dei porti.

6.11 Boa singola

1. Per le concessioni di boe singole l'autorità demaniale concedente segue integralmente la procedura relativa alle concessioni minori, **con l'eccezione di quelle relative alla pubblicizzazione**. La concessione non può superare il limite temporale di tre anni.
2. Le boe d'ormeggio non devono essere d'ostacolo alla navigazione e allo svolgimento di manifestazioni nautiche.
3. Le boe devono essere conformi alle caratteristiche tipologiche previste dalla vigente normativa per la sicurezza della navigazione ed esteticamente uniformi all'interno della stessa zona.
4. L'autorità demaniale può definire le caratteristiche tipologiche e renderle obbligatorie per i concessionari.
5. Nel calcolo dell'area soggetta a canone deve essere tenuto dovuto conto dell'area in cui, a causa dei movimenti dell'unità di navigazione, diviene impossibile accedere totalmente o parzialmente ad altri usi.

6.12 Strutture di approdo

1. Le strutture di approdo sono considerate a tutti gli effetti attrezzature portuali. La Provincia provvederà alla definizione di specifiche regole per il posizionamento delle strutture di approdo, pubbliche e private, con scelte conformi alla programmazione urbanistica comunale.
2. A questo scopo si distinguono i seguenti tipi di approdo:
 - a. pontili per navigazione pubblica di linea e non di linea,

I pontili della navigazione pubblica sono normalmente realizzati dal gestore del servizio che ne cura anche la manutenzione. In questo caso il gestore provvede ad ottenere specifica concessione per l'uso esclusivo che è regolato dal gestore stesso.

b. pontili per noleggio da banchina,

I pontili per noleggio da banchina sono concessi e realizzati dal privato interessato sulla base di richiesta specifica. Ove possibile, tali pontili devono essere usati congiuntamente da più operatori.

c. approdi per usi specifici.

La concessione di approdi a servizio di abitazione o esercizi pubblici è ammessa con la procedura delle concessioni minori purché non siano presenti nelle vicinanze strutture portuali o altri approdi pubblici e siano conformi alle regole definite dall'autorità demaniale in accordo con il comune competente.

Vigilanza e Sistema sanzionatorio

1. La vigilanza sull'applicazione delle Direttive in materia di Demanio della navigazione interna è affidata alla Polizia Provinciale e a tutti gli altri Corpi legittimati all'esercizio delle funzioni di vigilanza.